



Città di Segrate

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF
Sezione Gestione del Patrimonio

**“Concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento nei parcheggi
siti nel quartiere di Milano 2- Segrate”**

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

SOMMARIO

Parte I - Prestazioni Oggetto del Contratto	
Art. 1 - Oggetto del contratto	Pag. 4
Art. 2 – Zona di sosta a pagamento	Pag. 4
Art. 3 – Orario della sosta a pagamento e tariffe	Pag. 5
Art. 4 - Caratteristiche e durata della Concessione	Pag. 5
Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio e obblighi del concessionario	Pag. 6
Art. 6 - Norme generali relative al servizio	Pag.7
Art. 7 – Servizi aggiuntivi offerti all’amministrazione e all’utenza	Pag. 8
Art. 8 – Verbale di consegna delle aree	Pag. 8
Art. 9 - Utenze e Imposte	Pag. 8
Art. 10 - Attrezzature	Pag. 8
Art. 11 - Oneri a Carico del Comune	Pag. 9
Art. 12 - Lavori di Modifica	Pag. 9
Art. 13- Visite ispettive e controlli	Pag. 9
Art. 14 – Disposizioni finali	Pag. 10

Parte II - Clausole Generali	
Art. 1 - Condizioni di esecuzione del servizio in concessione	Pag. 11
Art. 2 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto	Pag. 11
Art. 3 - Garanzia Definitiva	Pag. 11
Art. 4 - Condizioni Generali di contratto	Pag. 12
Art. 5 - Sospensione	Pag. 12
Art. 6 - Subappalto	Pag. 12
Art. 7 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	Pag. 13
Art. 8 - Responsabilità	Pag. 13
Art. 9 - Assicurazione	Pag. 13
Art. 10 - Personale	Pag. 14
Art. 11 - Fallimento del concessionario o morte del titolare	Pag. 15

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



Città di Segrate

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 15
Art. 13 - Vigilanza e Controlli	Pag. 16
Art. 14 - Penalità	Pag. 16
Art. 15 - Esecuzione in Danno	Pag. 17
Art. 16 - Verifica di Conformità	Pag. 17
Art. 17 - Risoluzione del Contratto	Pag. 17
Art. 18 - Recesso	Pag. 18
Art. 19 – Modalità di comunicazione tra le parti	Pag. 18
Art. 20 – Stipula del Contratto – Spese, Imposte e Tasse	Pag. 18
Art. 21 - Foro competente	Pag. 19
Art. 22 - Rinvio a norme di Diritto Vigenti	Pag. 19
Art. 23 - Trattamento dei dati personali	Pag. 19



DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione Comunale di Segrate
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto



PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato speciale d'oneri ha come oggetto la concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento – senza custodia – ubicati nel territorio del Comune di Segrate, da parte dell'Aggiudicatario, comprendente l'installazione dell'attrezzatura necessaria alla regolazione della sosta a pagamento, la realizzazione o integrazione della segnaletica verticale, la relativa manutenzione annuale, il rifacimento della segnaletica orizzontale, la gestione / installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto quanto necessario per la corretta gestione dello stesso nonché della pulizia delle aree e l'eventuale sgombero della neve, secondo le prescrizioni in seguito riportate.

Il Comune di Segrate destinerà all'uso pubblico i parcheggi e le aree di sosta a pagamento, indicati all'art 2.

Per uso pubblico si intende la permanente possibilità di utilizzazione del parcheggio da parte di chiunque faccia richiesta; pertanto i posti auto di uso pubblico saranno usufruibili, nei limiti della capienza, da tutti quegli utenti che accetteranno, nel rispetto degli orari di sosta a pagamento, di corrispondere le tariffe di parcheggio.

ART. 2 – ZONA DI SOSTA A PAGAMENTO

Le aree e gli stalli di sosta a pagamento sono ubicati nel quartiere residenziale di Milano Due e precisamente:

- AREA A: sita in via Vigorelli nell'area centrale della stessa delimitata da cordatura in cemento con unico accesso, la stessa prevede numero 130 stalli di sosta per autovetture.
- AREA B: Via f.lli Cervi con un numero di 62 stalli di sosta per autovetture.
- AREA C: Area a parcheggio presso via F.lli Cervi, presso Centro Direzionale Milano2, di mq 2500 circa con la previsione di n. 170 stalli di sosta per autovetture;
- AREA D: Area in prossimità delle residenze Parco e Cedri, con la previsione di n. 187 stalli di sosta complessivi delimitati da aiuole alberate.
- AREA E: Via f.lli Cervi con un numero di 12 stalli di sosta per autovetture.

Tutte meglio rappresentate nell'allegato A del presente capitolato

L'Amministrazione Comunale (di seguito denominata Committente), d'intesa con l'Aggiudicatario, si riserva la facoltà di modificare, anche per periodi limitati, la zona di parcheggio a pagamento.

La concessione viene suddivisa in due lotti:

LOTTO 1: Area A, Area B, Area D;

LOTTO 2: Area C, Area E.

Art. 3 – ORARIO DELLA SOSTA A PAGAMENTO E TARIFFE

Il servizio di parcheggio a pagamento, nelle aree a tal scopo destinate, verrà espletato secondo le seguenti modalità:

- AREA A: dalle ore 6,00 alle ore 24,00 di ogni giorno della settimana esclusi, domenica e festivi
- AREA B: dalle ore 7,00 alle ore 19,00 di ogni giorno della settimana esclusi, domenica e festivi
- AREA C: dalle ore 7,00 alle ore 19,00 di ogni giorno feriale, esclusi sabato, domenica e festivi
- AREA D: dalle ore 7,00 alle ore 19,00 di ogni giorno feriale, esclusi sabato, domenica e festivi
- AREA E: dalle ore 7,00 alle ore 19,00 di ogni giorno della settimana esclusi, domenica e festivi

Al di fuori dei suddetti periodi la sosta è libera senza alcun corrispettivo. Il Committente, d'intesa con il concessionario, potrà variare anche per periodi limitati gli orari previsti.

Le tariffe sono individuate nella delibera delle tariffe del servizio a domanda individuale:



Parcheggi custoditi e parchimetri	
AREA - A - B - C - D - E	
Tariffa prima ora di sosta	€ 1,00
Ora successive e frazioni	€ 1,00
Oltre le 10 ore di sosta - giornaliero	€ 10,00
AREA C e D	
Tariffe abbonamenti mensili	€ 60,00
Tariffe abbonamenti annuali	€ 600,00

Le tariffe, così come fissate, verranno riscosse nelle aree di parcheggio a pagamento con sistema di apertura e chiusura dell'area "sbarre" e parchimetri, sistema precisato nell'offerta, che permetta opportune verifiche e riscontri.

Il Comune si riserva il diritto di modificare eccezionalmente e temporaneamente per periodi non superiori a 30 giorni le tariffe, nonché i tempi di sosta e la superficie delle aree destinate a parcheggio a pagamento, senza apportare alcuna modifica all'importo dovuto dal concessionario stabilito in sede di aggiudicazione della concessione.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare i periodi o ridurre l'orario di cui al presente articolo, nei casi in cui si renda necessario razionalizzare la sosta in orari diversi. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare per non più di 10 giorni nell'arco di un anno in occasione di eventi/esigenze ritenute "particolari", (per es. in occasione di manifestazioni sportive, civili e religiose, fiere, mercati, ecc) parte della zona destinata al parcheggio a pagamento, con apposita ordinanza, senza prevedere alcuna compensazione dell'importo dovuto dall'Aggiudicatario.

ART. 4 – CARATTERISTICHE E DURATA DELLA CONCESSIONE

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo del servizio, che costituisce un valore presunto, è calcolato considerando anche la possibilità di usufruire del quinto d'obbligo. Il valore totale dei due lotti corrisponde a € **4.195.200,00**.

- base d'asta: 30% del fatturato al netto di I.V.A.
- Minimo garantito annuo in favore del Comune per il Lotto 1 - € 95.000,00/annui - incremento percentuale a base d'asta al rialzo
- Minimo garantito annuo in favore del Comune per il Lotto 2 - € 37.000,00/annui - incremento percentuale a base d'asta al rialzo

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Ai soli fini della determinazione dell'importo per l'autorizzazione del subappalto si da atto che le prestazioni relative a "Manutenzioni/Pulizie" incidono per un importo comunque inferiore al 30% della concessione e sono subappaltabili.



LOTTO 1 <i>Gestione sosta a pagamento aree A, B, D</i>	<i>fatturato presunto al netto dell'IVA</i>	<i>%</i>
a) Valore della concessione di servizi annuale	€ 316.000,00	
b) <i>Percentuale da riconoscere al Comune sugli incassi - aggio - a base d'asta (soggetto a rialzo)</i>	30%	
c) <i>Minimo garantito annuo – Importo a base d'asta (soggetto a rialzo)</i>	€ 95.000,00	
d) <i>Importo complessivo della concessione di servizi - (8 anni)</i>	€ 2.528.000,00	
g) Importo dell'eventuale quinto d'obbligo	€ 505.600,00	
<i>Importo massimo della concessione, incluso eventuale quinto d'obbligo - LOTTO1</i>	€ 3.033.600,00	

LOTTO 2 <i>Gestione sosta a pagamento Area C e E</i>	<i>fatturato presunto al netto dell'IVA</i>	<i>%</i>
a) Valore della concessione di servizi annuale	€ 121.000,00	
b) <i>Percentuale da riconoscere al Comune sugli incassi - aggio - a base d'asta (soggetto a rialzo)</i>	30%	
c) <i>Minimo garantito annuo - Importo a base d'asta (soggetto a rialzo)</i>	€ 37.000,00	
d) <i>Importo complessivo della concessione di servizi (8 anni)</i>	€ 968.000,00	
g) Importo dell'eventuale quinto d'obbligo	€ 193.600,00	
<i>Importo massimo della concessione, incluso eventuale quinto d'obbligo</i>	€ 1.161.600,00	

La presente concessione ha la durata di 8 (otto) anni, naturali successivi e continui, con decorrenza dalla data indicata nella lettera di affidamento del servizio (presumibilmente da giugno 2018).

È a carico del concessionario il versamento dell'aggio, determinato in base alla percentuale sul fatturato, offerto in sede di aggiudicazione.

Il versamento dell'aggio avverrà mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo. In caso di tardato pagamento, verrà applicata una penale pari al 5% del corrispondente importo mensile.

Il pagamento del minimo garantito, come determinato in sede di gara, se superiore gli importi versati in corso d'anno a titolo di aggio, viene versato al Comune entro 10 giorni dalla scadenza di ogni annualità di servizio.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel presente capitolato all'aggiudicatario, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso della presente concessione si intende per quinto d'obbligo l'aumento o la diminuzione del 20% degli stalli oggetto di concessioni, con conseguente rideterminazione in pari percentuale del minimo garantito contrattualmente definito.

ART. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Ogni responsabilità inerente e conseguente alla gestione dei parcheggi oggetto del presente capitolato è a carico del Concessionario, il quale dovrà provvedere in particolare:



- a) Alla fornitura ed installazione delle apparecchiature necessarie gestione della sosta a pagamento tramite delimitazione dell'area da destinare a parcheggio a pagamento o altro metodo specificato nell'offerta.

Il controllo della durata della sosta dovrà avvenire:

- per AREA A, C e D mediante installazione ai varchi di entrata ed uscita dall'area destinata a parcheggio Individuate come da planimetria Allegato A (già delimitate da cordonatura in cemento - Via Vigorelli e centro direzionale - e da aiuole alberate - Residenze Parco e Cedri), di apposite sbarre comandate, conformi alle vigenti norme in sede europea e nazionale, con relativa omologazione del Ministero delle Infrastrutture, così come richiesto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione e/o con l'apposizione di parchimetri.
- per AREA B ed E tramite l'installazione di parcometri

L'Aggiudicatario ha l'onere della fornitura, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature occorrenti allo svolgimento del servizio, garantendone la continuità di funzionamento.

Le apparecchiature installate dovranno rispondere alla normativa relativamente alla compatibilità elettromagnetica, alla resistenza alle temperature esterne ed agli agenti atmosferici, essere conformi alle norme CEI ed essere prodotti da aziende certificate secondo le norme europee, in grado di accettare pagamenti con bancomat, carte di debito e di credito (art. 1, comma 901, Legge 28/12/2015, n. 208 - legge di stabilità 2016).

- b) ad occuparsi di tutta l'attività organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- c) alla tenuta della contabilità chiara, esatta e ordinata delle entrate e delle spese d'esercizio da sottoporre ad ogni richiesta di controllo formulata dal Comune, registrazione automatica dei pagamenti effettuati tramite strumenti elettronici o meccanici;
- d) conseguire e mantenere in vigore tutte le autorizzazioni necessarie all'espletamento dell'attività gestendo le relative pratiche e le eventuali spese;
- e) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature ed impianti, ivi compresi gli interventi derivanti da atti vandalici e le eventuali sostituzioni di intere apparecchiature, al fine di assicurare sempre il buono stato di funzionamento dei dispositivi stessi,
- f) la manutenzione e il rinnovo della segnaletica verticale ed orizzontale relativa alle aree di sosta a pagamento
- g) la pulizia accurata dell'area A, C, D; di tutte le aree oggetto del servizio (compreso il servizio di sgombero neve). Per le aree B ed E, la pulizia avverrà nell'ambito del servizio lavaggio strade e lo sgombero neve resta di competenza dell'Amministrazione Comunale.
- h) la cura e il mantenimento del verde/arredo urbano presente nel perimetro di gestione dei parcheggi delle aree A, C e D, aiuole e vasche di pertinenza.
- i) l'apposizione tempestiva di appositi avvisi nell'eventualità di non funzionamento o disattivazione degli impianti

Le aree destinate a parcheggi a pagamento potranno essere utilizzate gratuitamente dai veicoli con targa delle Forze dell'Ordine, dagli automezzi di soccorso (ambulanze e protezione civile), dagli automezzi di proprietà comunale riportanti la scritta "Comune di Segrate" se in servizio di pubblica necessità.

ART. 6 – NORME GENERALI REATIVE AL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione.

L'area, oggetto del presente capitolato, non potrà essere utilizzata per attività diverse dalla normale destinazione d'uso, salvo specifica autorizzazione da parte del Comune,



Non è consentita al Concessionario l'installazione di impianti pubblicitari o comunque l'esposizione di pubblicità.

ART. 7 – SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI ALL'AMMINISTRAZIONE E ALL'UTENZA

Il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento potrà essere affiancato da altri servizi offerti all'Amministrazione concedente e/o all'utenza.

In particolare viene considerata utile l'installazione di *Colonnine di ricarica per le auto elettriche - tipo - Pole Station - di Enel*, che consentano di effettuare ricariche veloci dei veicoli entro 30 minuti.

L'installazione delle suddette colonnine, o di altri manufatti per l'erogazione di servizi aggiuntivi all'utenza, avverrà previa autorizzazione ed in accordo con i competenti Uffici comunali. La scelta precisa del sito ove collocare le apparecchiature dovrà avvenire in accordo con il Concessionario in relazione alle esigenze di viabilità e di armonizzazione con il contesto cittadino.

ART. 8 – VERBALE DI CONSEGNA DELL'AREA

Le aree, oggetto della presente concessione sono concesse nello stato di fatto di cui si trovano.

La consegna delle aree avverrà previa redazione di apposito verbale di consegna da redigersi in contraddittorio fra il Comune ed il concessionario, dal quale risulterà lo stato di fatto delle aree e lettura consumi delle utenze attive.

Tutte le spese per l'acquisizione ed installazione delle attrezzature previste per la realizzazione del servizio, così come indicate nell'offerta, sono a totale carico del Concessionario, come meglio indicato all'art. 10 del presente capitolato e, alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione anticipata, resteranno di proprietà del Comune, senza alcun corrispettivo o indennizzo in favore del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto, allo scadere del contratto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, a restituire al Comune l'area in perfetto stato di manutenzione e pulizia, fatto salvo il normale logorio d'uso. Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dell'impianto rispetto alla situazione esistente al momento della consegna, e sarà redatto, in contraddittorio fra le parti, specifico inventario dei beni immobili e mobili.

A fine concessione, il concessionario agevola il subentro del nuovo concessionario e/o dell'amministrazione comunale nella titolarità delle utenze.

ART. 9 – UTENZE E IMPOSTE

Le spese di subentro e allacciamento alle utenze della rete elettrica e dell'acqua, nonché i rispettivi consumi sono a totale ed esclusivo carico del concessionario, dal giorno di consegna delle aree e fino alla riconsegna delle stesse.

Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere al pagamento della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) inoltrando l'apposita denuncia di occupazione al soggetto gestore del tributo, con l'indicazione delle relative superfici e al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità secondo la normativa vigente.

ART. 10 - ATTREZZATURE

Il concessionario provvede a proprie spese all'acquisto ed installazione delle attrezzature indicate nell'offerta.

Il concessionario assicura l'osservanza delle migliori prescrizioni tecniche e l'esecuzione delle stesse a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nella concessione, nelle disposizioni



di legge e regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità e alle caratteristiche tecniche e di sicurezza di tutte le opere facenti parte dell'allestimento medesimo.

ART. 11 – ONERI A CARICO DEL COMUNE CONCEDENTE

Sono a carico del Comune gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria delle aree oggetto della concessione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art 12.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al concedente, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione dell'area che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio, formulando una descrizione dettagliata delle cause, nonché a segnalare gli interventi di natura straordinaria che ritiene debbano essere eseguiti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati in date da concordarsi con il concessionario.

L'Amministrazione Comunale valuta la necessità degli interventi, laddove gli interventi segnalati siano il risultato di incuria o cattiva gestione, il costo degli stessi sarà a carico del soggetto gestore.

ART. 12 - LAVORI DI MODIFICA

Le aree oggetto della concessione sono consegnate nello stato di fatto in cui si trovano.

Il concessionario non può procedere autonomamente alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, nuove costruzioni, recinzioni, migliorie o modifiche sull'area, se non preventivamente autorizzate dal Comune concedente, che si riserva comunque il diritto di rilasciare il proprio benestare, dietro presentazione di regolare progetto.

Gli eventuali miglioramenti, ampliamenti, nuove costruzioni e dotazioni rimarranno di proprietà del Comune, fin dalla loro realizzazione o acquisto.

ART. 13 – VISITE ISPETTIVE E CONTROLLI

Il Comune concedente può effettuare, senza limiti e obbligo di preavviso, controlli periodici sulla corretta gestione e manutenzione degli impianti, nonché effettuare la verifica dei documenti contabili e fiscali inerenti la gestione della concessione, che dovranno risultare regolarmente tenuti, al fine di accertare l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

Il personale del Comune con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, ha libero accesso nei locali e nelle aree oggetto della concessione, in ogni orario e senza necessità di preavviso.

Il Concessionario è tenuto a fornire al personale incaricato del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo in ogni momento il libero accesso alla struttura e disponendo, altresì, che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito alla gestione della concessione.

Il Comune concedente darà tempestiva comunicazione al concessionario di qualsiasi irregolarità che dovesse essere accertata durante le verifiche e/o ispezioni, specificando, per quanto possibile, le ragioni dell'accertata irregolarità. Il concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate, anche secondo quanto previsto dai successivi articoli relativi alla verifica di conformità.

Il concessionario assume la qualità di "agente contabile" e, in quanto tale, è assoggettato all'obbligo di rendere il conto giudiziale ovvero – in caso di omissione - al giudizio per resa di conto disciplinato dagli artt. 45-46 del R.D. n. 1214/1934 e dagli artt. 39-42 del R.D. n. 1038/1933 (in tal senso, Corte dei Conti - Sezione II-Appello, sentenza n. 78 del 03/02/2011).

**Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il concessionario si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza delle aree individuate dal Comune concedente e destinate a parcheggio a pagamento con riscossione, nelle quali dovrà espletare il servizio specificato nel presente capitolato.

Il Comune concedente notificherà al concessionario tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti amministrativi adottati dal Comune medesimo, che possano comportare variazioni alla situazione iniziale. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.



PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Le condizioni e modalità di esecuzione della concessione sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

ART. 2 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda, in proposito, ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare al concessionario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'onori e dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 3 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo della concessione.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della sezione Gare e Contratti. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- 1) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- 2) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- 3) risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;



- 4) essere resa in favore del “Comune di Segrate”, intestata all’aggiudicatario e riportare l’oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
- 5) avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
- 6) essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l’identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell’Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d’identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell’imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

L’Aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

ART. 5 – SOSPENSIONE

Ai sensi dell’art. 107 del codice dei contratti, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione si applicano, in quanto compatibili, al presente affidamento.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 6 – SUBAPPALTO

Il servizio oggetto del presente capitolato può essere subappaltato, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo contrattuale.

Il subappalto è disciplinato dall’art. 174 del codice dei contratti pubblici, a cui si fa espresso rinvio.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle prestazioni/della fornitura dovrà:

- dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del codice dei contratti.

Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l’impresa subappaltatrice e l’aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi.



Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto.

ART. 7 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'aggiudicatario, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 175 del codice dei contratti pubblici.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 9 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'aggiudicatario stipulare una o più polizze assicurative annue che tengano indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui l'aggiudicatario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione del servizio. Di conseguenza è onere dell'aggiudicatario accendere una o più polizze relative:

a) all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per danni a persone, a cose e animali;

La/e polizza/e di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accese anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferite specificamente al servizio in questione;
3. prevedere specificamente l'indicazione che *"tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Segrate"*;
4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
5. riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Segrate, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).

Nel caso che l'aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Direzione Territorio e Sviluppo Economico – sezione Gestione del Patrimonio, entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.



L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 10 – PERSONALE

10.1 – Inquadramento contrattuale

Il Concessionario (ed eventuale il subappaltatore) deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Il Concessionario deve aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Ai sensi dell'Art. 50 (clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) del codice dei contratti, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'[articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#).

Dando atto che la presente concessione non rientra tra i servizi ad alta intensità di manodopera (nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto), l'aggiudicatario dovrà comunque ricorrere al personale attualmente impiegato qualora dovesse procedere a nuove assunzioni per lo svolgimento del servizio.

10.2 – Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale, inoltre, dovrà essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'aggiudicatario.

10.3 – Adempimenti del Concessionario

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.



Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'Aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

10.4 – Sicurezza

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 11 – FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Aggiudicatario comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del codice dei contratti pubblici (*"Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione"*).

Ai sensi dell'art. 48 commi 17 e 18 del codice dei contratti pubblici, qualora l'aggiudicatario sia un RTI:

- a) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o, se trattasi di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire, oppure, recedere dal contratto
- b) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

- 1) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
- 2) comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- 3) prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la



- clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- 4) risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
 - 5) fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 13 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della Concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni estendendo gli accertamenti anche ai libri contabili, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della concessione.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 14 – PENALITÀ

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 15 (*"Esecuzione in danno"*) e 17 (*"Risoluzione del contratto"*), la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:

- a) €. 100,00 - €. 200,00 - €. 300,00 per quelle riferite alla pulizia dell'area, compresa la pulizia dalle foglie e lo sgombero neve (classificate come mancanze lievi, medie o gravi);
- b) €. 200,00 - €. 250,00 - €. 300,00 per quelle di carattere organizzativo (classificate come mancanze lievi, medie o gravi)
- c) €. 1.000,00 per non aver permesso il controllo e le ispezioni da parte degli addetti dell'amministrazione comunale, per ogni inadempienza contestata;
- d) €. 200,00/giorno per interruzione non motivata del servizio senza preavviso e senza autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente per ogni singola area;
- e) in caso di ritardato pagamento secondo i termini indicati all'art. 4 del presente capitolato, verrà applicata una penale determinata applicando il tasso del 8%, rapportato alla durata in giorni del periodo di ritardo, da applicarsi sul corrispondente importo mensile;
- f) in caso di mancato rispetto di ogni altra obbligazione contrattuale: €. 200,00= (compreso il mancato pagamento della penale)

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza formulata dall'Amministrazione Comunale, notificata al concessionario a mezzo posta elettronica certificata (PEC), assegnano allo stesso il termine di 15 giorni, dalla data di ricevimento della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni formulate dal concessionario, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle sopra indicate penali.

L'irrogazione di n. 4 penali nel corso del medesimo anno contrattuale dà titolo all'Amministrazione Comunale per risolvere il contratto per grave inadempimento (si rimanda, in proposito, al successivo art. 17 (*"Risoluzione del contratto"*)).

La penale verrà richiesta con apposita nota e pagata entro 7 gg. dalla contestazione (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto (valore quadriennale della concessione).

La stazione appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno.

ART. 15 – ESECUZIONE IN DANNO



Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 16 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'esecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto medesimo.

La verifica di conformità verrà condotta a campione nel corso dell'esecuzione del contratto, in quando, trattandosi di concessione di servizi, è possibile effettuare tale verifica soltanto in corso di esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità è svolta, anche singolarmente, dal R.U.P., dal Direttore dell'esecuzione del contratto, oppure, da apposita commissione.

La verifica di conformità definitiva con emissione del relativo certificato, verrà definita entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione della concessione.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti ed i riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione saranno invitati ai controlli il responsabile di commessa ed il direttore dell'esecuzione o, qualora quest'ultimo svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità, un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

Della verifica di conformità verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, contenente una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi della concessione, nonché le seguenti indicazioni:

- a) data della verifica di conformità;
- b) generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti
- c) controlli effettuati e risultanze.

Al termine della concessione verrà inoltre redatto apposito verbale di riconsegna dell'area e delle attrezzature installate per l'esecuzione del servizio in concessione.

Il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità una volta appurato che il concessionario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato dovrà contenere gli estremi del contratto, l'indicazione del Concessionario, il nominativo del direttore dell'esecuzione, la durata della concessione; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo (riconsegna); l'importo totale pagato dal concessionario.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108 del codice dei contratti pubblici, a cui si fa espresso rinvio.

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1), del codice dei contratti pubblici.

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli



addebiti al concessionario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto. Tra le ipotesi di grave inadempimento si richiama quanto previsto al precedente art. 15 ("Penalità").

Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario.

In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 176 del codice dei contratti.

Il contratto è risolto inoltre:

- a) in caso di cessione, anche parziale, di contratto;
- b) nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto;
- c) in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
- d) in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.

Il contratto è altresì risolto di diritto a seguito del mancato pagamento di tre mensilità consecutive.

È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 18 – RECESSO

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale concedente di recedere unilateralmente prima della scadenza qualora, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale medesima, sussistano ragioni di pubblico interesse. In tal caso, il Concessionario non potrà pretendere alcunché a titolo di eventuale danno emergente o lucro cessante; l'Amministrazione Comunale concedente dovrà corrispondere al Concessionario il valore delle opere di allestimento realizzate e degli impianti/apparecchiature installati per rendere i parcheggi pienamente funzionanti, oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti.

ART. 19 – MODALITA' DI COMUNICAZIONI FRA LE PARTI

Ogni comunicazione inerente la concessione in oggetto, intercorrente fra l'Amministrazione Comunale concedente ed il concessionario, sarà validamente effettuata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In caso di comprovata impossibilità tecnica ad utilizzare la PEC ed in presenza di situazioni di indifferibilità ed urgenza, le parti potranno impiegare la posta raccomandata con ricevuta di ritorno, eventualmente preceduta da comunicazione a mezzo fax.

ART. 20 – STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica - amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune; tutte le spese contrattuali, compresi l'imposta di bollo e di registro, i diritti di segreteria e le spese di pubblicazione della gara sono a carico del concessionario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.



Con la sottoscrizione del contratto il concessionario accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

Ogni eventuale modifica al presente Capitolato che intervenga successivamente alla stipula del contratto ed in corso di validità dello stesso, non espressamente e preventivamente contemplate nel Capitolato medesimo, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari nel tempo vigenti, disciplinanti le concessioni di pubblici servizi.

ART. 23 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, l'Aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio

L'Aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Funzionario Responsabile della Sezione Gestione del Patrimonio dott.ssa Cristina Marchesi.

Il Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Dirigente della Direzione Servizi di Staff.

IL DIRIGENTE: ROBERTO MIDALI

(firma digitale - art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)